

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
UFFICIO GENERALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA
AREA PROCUREMENT
UFFICIO CONTRATTI
Via XX Settembre n. 123/A - 00187 ROMA
PEC stamadifesa@postacert.difesa.it

Allegati: n. 3

Annesso: n. //

OGGETTO: Condizioni particolari di Trattativa Diretta n. 4125105 – 363_Servizi di formazione per l'iscrizione di n. 1 partecipante al corso "Executive Master in Business Administration" versione weekend (EMBAWE) a favore di personale del Segretariato Generale della Difesa e Direttore Nazionale degli Armamenti.

Importo a base gara: Euro 55.000,00 I.V.A. esente.

Spett.le **Università Commerciale "Luigi Bocconi"**
SDA School of Management
Via Sarfatti, 25
Milano (MI)
P.E.C.: pec@sdabocconi.legalmail.it

^^^^^^^^^^

1. OGGETTO DELL'APPALTO E INVITO A PRESENTARE OFFERTA.

Si porta a conoscenza di codesto Ateneo che il Centro di Responsabilità Amministrativa dello SMD ha necessità di affidare i servizi in oggetto, il cui dettaglio è di seguito riportato:

N.	DENOMINAZIONE CORSO	n. partecipanti
1	Executive Master in Business Administration" versione weekend (EMBAWE)	1

Per quanto precede, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b., del D.Lgs 36/2023, è indetta la presente procedura di affidamento nell'ambito del portale www.acquistinretepa.it della Consip S.p.a. mediante Trattativa Diretta per la quale codesto Ateneo è invitato a presentare un'offerta per l'affidamento del servizio da aggiudicarci con il criterio del minor prezzo.

2. OFFERTA A SISTEMA.

L'offerta, **FIRMATA DIGITALMENTE** dal legale rappresentante di codesto Ateneo a ciò abilitato, dovrà essere caricata nel sistema entro la data di chiusura specificata nel Sistema e riportare il minor prezzo offerto a corpo IVA esente.

L'offerta rimarrà fissa e invariata per tutta la durata del Contratto, fatto salve eventuali future disposizioni normative in merito. L'offerta non dovrà essere né plurima né contenere condizioni né riserve di sorta e sarà ritenuta impegnativa e quindi non suscettibile di variazione alcuna.

3. AGGIUDICAZIONE E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere ogni elemento utile a verificare la conformità della documentazione eventualmente presentata in gara e la congruità dei prezzi.

Il Contratto, a norma dell'art. 55, comma 2, del d.lgs. 36/2023, sarà stipulato senza applicazione del termine dilatorio previsto dal l'art. 18 commi 3 e 4, entro 5 giorni successivi alla ricezione della documentazione riportata nei successivi sotto paragrafi.

3.1. IMPOSTA DI BOLLO

L'Ateneo sarà invitato ad assolvere agli oneri afferenti all'imposta di bollo, ove dovuta, di cui all'art. 18, comma 10 del Codice secondo una delle seguenti modalità:

- versamento tramite modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), codice tributo "1573" denominato "Imposta di bollo sui contratti";
- pagamento in modo virtuale ai sensi dell'art. 15 D.P.R. 26/10/1972, n. 642, mediante indicazione del numero di autorizzazione rilasciato dall'Agenzia delle Entrate di competente per territorio.

3.2. GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 53, comma 4, l'Ateneo è esonerato dalla presentazione della garanzia in considerazione della pluriennale esperienza e comprovata solidità nella progettazione ed esecuzione di corsi formazione.

3.3. REQUISITI GENERALI E SPECIALI, DICHIARAZIONI.

L'Ateneo dovrà procedere con il rilascio delle dichiarazioni obbligatorie afferenti al possesso dei requisiti di ordine generale (ex art. 94 e seguenti del D.lgs. 36/2023) utilizzando il Documento di gara unico europeo (D.G.U.E.), come da format predisposto su piattaforma MePA e relativa Dichiarazione integrativa di cui all'art. 95 e 98 del Codice, come da format in **allegato A**;

Inoltre l'Ateneo dovrà fornire i dati e i documenti comprovanti il possesso dei requisiti generali e speciali richiesti nella presente procedura, attraverso il sistema Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE 2.0) predisposto dall'A.N.A.C.

Qualora l'Operatore economico non presenti o comunque ritardi in modo ingiustificato la presentazione e/o la formalizzazione dei documenti richiesti nei precedenti sotto paragrafi, l'Amministrazione (a suo insindacabile giudizio) valuterà se dichiarare inadempiente l'Operatore economico e procedere in danno dello stesso.

E' fatta salva la possibilità riconosciuta all'Amministrazione di procedere a:

- affidare l'appalto ad altra impresa (mediante nuova procedura di scelta del contraente);
- segnalare il fatto all'Autorità Nazionale per l'Anticorruzione (ANAC).

4. CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO.

L'appalto dovrà essere eseguito nel rispetto delle disposizioni particolari di seguito riportate.

4.1 DURATA DELL'APPALTO.

L'appalto entrerà in vigore dal giorno successivo a quello di ricezione della comunicazione di approvazione del Contratto e avrà tempi di esecuzione pari alla durata del corso.

4.2 IMPORTO CONTRATTUALE.

Il prezzo da corrispondere per l'appalto eseguito a perfetta regola d'arte sarà pari all'importo dell'offerta successivamente accettata dall'Amministrazione. Il prezzo comprende, tra l'altro:

- l'eventuale garanzia prestata dal produttore e/o dal Fornitore e/o da terzi da questi incaricati;
- le spese e, in generale, tutti gli oneri per la corretta esecuzione della servizio ed in generale quanto previsto per assicurare l'esecuzione dell'appalto a perfetta regola d'arte.

Il prezzo è da intendersi, ove non sia espressamente indicato il contrario, IVA esclusa. Il prezzo include tutte le altre imposte, le tasse e gli oneri, presenti e futuri, inerenti a qualsiasi titolo al Contratto.

Tutti gli obblighi e oneri derivanti all'Ateneo dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel prezzo.

4.3 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA.

L'Ateneo assicura che il prezzo offerto non è superiore a quello praticato per prestazioni

analoghe ai migliori clienti pubblici o privati, anche in ambito internazionale. In caso di violazione, rilevata Contratto durante, s'impegna, per tutto il periodo contrattuale, fino al momento della completa esecuzione dell'appalto (intendendo inclusa nella fase di esecuzione anche il periodo di garanzia), a ridurre il prezzo entro i limiti predetti, restituendo quanto eventualmente percepito in più, maggiorato degli interessi legali misurati dalla data di riscossione alla data di restituzione.

4.4 FATTURAZIONE E PAGAMENTI.

Il pagamento sarà effettuato al termine delle procedure di iscrizione, a mezzo bonifico a cura di Difesa Servizi S.p.A., entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla ricezione dell'attestato di regolare esecuzione delle prestazioni/certificato di verifica di conformità, ovvero, se successiva, dalla data di ricezione della fattura elettronica emessa e ricevuta tramite il Sistema di Interscambio (SdI) e nel rispetto del formato e dei contenuti stabiliti dall'allegato A al Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 03/04/2013, n. 55, con particolare riferimento ai seguenti dati obbligatori: a) Codice Univoco Ufficio: **JJE114**; b) CIG di riferimento.

Ciascuna fattura emessa dall'Ateneo dovrà riportare, a pena di irricevibilità e dell'inesigibilità dei relativi crediti, l'espresso riferimento al Contratto ed al relativo ordinativo di spesa e contenere il dettaglio delle prestazioni commissionate dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

Inoltre, la decorrenza del termine di pagamento è sospeso a partire dalla data di ricezione della comunicazione al Fornitore in merito alla mancata completezza della fattura e/o dei documenti/procedura sopra prevista. Il termine riprenderà a decorrere dalla data di avvenuto perfezionamento del documento carente.

Ai fini del pagamento, questo Ufficio procederà:

- con le verifiche di cui all'art. 48-bis del D.P.R. 29/09/1973, n. 602, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18/01/2008, n. 40;
- a richiedere, ai fini del pagamento del corrispettivo, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) attestante per il Fornitore la piena regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori.

4.5 TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI.

Ai fini di quanto previsto dagli artt. 3 e 6 della L. 13/09/2010, n. 136, il Fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari riferiti al presente atto. A tal proposito, lo stesso s'impegna a fornire, entro **7 (sette)** giorni dalla loro accensione (o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica), gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, ai pagamenti del presente atto nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso. Il Fornitore provvederà, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

In particolare, in applicazione delle disposizioni recate dal succitato art. 3:

- tutti i movimenti finanziari posti in essere dal Fornitore e/o subappaltatore/i autorizzato/i riferiti al presente atto, devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifici bancari o postali (ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni) e contenere il codice identificativo di gara (CIG) di cui alla presente appalto;
- tutti i contratti sottoscritti dal Fornitore con i subappaltatori in dipendenza del contratto, devono riportare, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale le parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla citata legge (i contratti in parola, dovranno essere inoltrati a cura e spesa dall'impresa aggiudicataria all'Amministrazione per la prescritta verifica).

Resta inteso che:

- il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto;
- il Fornitore o l'eventuale subappaltatore o subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante.

4.6 INADEMPIMENTI.

Per ogni Giorno calendariale di ritardo, non imputabile all'Amministrazione o all'Unità organizzativa ovvero ad una causa di forza maggiore o ad un caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la erogazione delle prestazioni, l'impresa è tenuta a corrispondere all'Amministrazione una penale calcolata in misura giornaliera dell'1‰ (un per mille) del corrispettivo dell'appalto oggetto dell'inadempimento. Resta inteso che l'importo della penale non potrà superare il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo del Contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l'impresa esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel Contratto. In tal caso il Responsabile del procedimento applicherà all'impresa le predette penali sino al momento in cui il Contratto inizierà ad essere eseguito in modo conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati all'impresa dal Responsabile del procedimento per iscritto. L'impresa dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Responsabile del procedimento nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non possano essere accolte a giudizio del Responsabile del procedimento ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all'impresa le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Il Responsabile del procedimento potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'impresa a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti all'impresa medesima.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'impresa dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per il Responsabile del procedimento di risolvere il Contratto nei casi in cui questo è consentito

4.7 CODICE COMPORTAMENTALE.

Il Fornitore, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 16/04/2013, n. 62, recante il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal citato provvedimento.¹

La violazione di tali obblighi, in relazione alla propria gravità ed alla compatibilità degli stessi con le circostanze concrete, comporterà l'applicazione delle penali previste dal paragrafo 1.10 (per le violazioni valutate lievi) ovvero, nei casi più gravi, la risoluzione del rapporto contrattuale, incluso il ricorso alla procedura di esecuzione in danno previste dall'art. 124, comma 3, del D.P.R. 236/2012.

Qualora venga riscontrata l'eventuale violazione, l'Amministrazione contesterà per iscritto al

¹ URL:

<http://www.difesa.it/Amministrazionetrasparente/persociv/civile/Pagine/Codicidicomportamentoedisciplinari.aspx>

Fornitore il fatto, assegnando un congruo termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non siano presentate o vengano accolte, l'Amministrazione procederà ai sensi del precedente capoverso.

4.8 PATTO D'INTEGRITÀ

L'impresa, ai fini dell'affidamento, si impegna, con la formulazione dell'offerta, ad inviare in allegato il Patto d'integrità sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa concorrente ovvero dai legali rappresentanti delle imprese concorrenti in caso di ATI o di consorzio di cui all'art. 65 comma 2 lettere f) e h) del D.lgs. 36/2023, come da format in **allegato C**.

4.9 TUTELA DEL SEGRETO MILITARE

L'impresa ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e, comunque, anche successivamente, senza limiti temporali, alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

A titolo esemplificativo, e non esaustivo, è vietato sia effettuare, esporre o diffondere riproduzioni, fotografie e simili afferenti ai locali/aree degli edifici ove transiterà, sia copie di backup o similari diverse da quelle necessarie per la corretta esecuzione dell'attività (in tal caso, prima di ogni operazione, è fatto obbligo informare preventivamente l'Amministrazione competente al rilascio delle relative autorizzazioni).

4.10 CLAUSOLA SOSPENSIVA

Mentre il Contratto vincola l'Ateneo fin dal momento della sottoscrizione, lo stesso non sarà obbligatorio per l'Amministrazione se non dopo che la stessa l'avrà approvato nei modi di legge.

5. SOCCORSO ISTRUTTORIO, ORDINAZIONE DELL'APPALTO, VARIE

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 101, del d.lgs. 36/2023, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale che riguardino gli elementi delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dall'impresa in base alle disposizioni di legge e alle presenti condizioni, comporterà l'avvio della procedura prevista dalla citata disposizione.

In tal caso, l'Amministrazione assegnerà all'impresa un termine, **non superiore a dieci giorni**, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni suddette, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel caso in cui l'impresa non produca quanto chiesto nel termine assegnato, l'Amministrazione procederà con l'esclusione della stessa ovvero con la revoca del provvedimento di aggiudicazione ove l'impresa sia stata dichiarata tale.

In relazione ai prezzi praticati ed ai finanziamenti ricevuti, l'Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di annullare il procedimento in qualsiasi momento, fintanto che il Documento di Accettazione non sia stato sottoscritto e caricato nel Sistema. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si procederà come detto nei casi di:

- mancata disponibilità dei fondi relativi alla specifica esigenza;
- sopravvenuti motivi di opportunità e/o di pubblico interesse;
- attivazione di nuove convenzioni da parte della Consip S.p.a., ai sensi dell'art. 26 della L. 23/12/1999, n. 488 (in tal caso si procederà con l'adesione alla Convenzione ove più conveniente).

Altresì, resta ferma l'insindacabile facoltà dell'Amministrazione di chiedere:

- un miglioramento del prezzo di aggiudicazione pari al 5% del valore di aggiudicazione;²

² Ai sensi del disposto dell'art. 8 (trasparenza e realizzazione della spesa pubblica per beni e servizi), comma 8., let. a) del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 (convertito con Legge 23 giugno 2014, n. 89).

- una riduzione dei prezzi di aggiudicazione di quei prodotti risultanti superiori rispetto ai prezzi di riferimento eventualmente pubblicati ³ dall'Autorità Nazionale Anticorruzione sul proprio sito ⁴ ed entro i limiti di questi ultimi (nel caso in cui tale riduzione non venga accordata dall'impresa miglior offerente, l'Amministrazione si riserva di procedere alternativamente come segue):
 - ✓ aggiudicare l'appalto per la sola parte dei Prodotti i cui prezzi sono già inferiori rispetto ai prezzi di riferimento (nel caso in cui l'offerta ridotta resti più conveniente a parità di Prodotti rispetto alla seconda miglior offerta acquisita in gara);
 - ✓ sottoporre la seconda miglior offerente alla medesima procedura avviata con l'impresa miglior offerente;
 - ✓ non procedere con l'aggiudicazione dell'appalto.

Nulla sarà corrisposto all'impresa a titolo di risarcimento o rimborso per le spese eventualmente sostenute per la partecipazione alla gara in parola ovvero per la mancata aggiudicazione e/o stipula del Contratto salvo quelle espressamente previste dal D.P.R. 236/2012.

Inoltre, si precisa che:

- tutte le dichiarazioni che l'impresa dovrà rendere in sede di Trattativa Diretta, dovranno essere inviate e mezzo Me.Pa. o PEC (in base alla richiesta dell'Amministrazione) e sottoscritte digitalmente;
- le dichiarazioni sostitutive accertate non veritiere e rese dall'impresa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), determineranno la perdita di ogni diritto acquisito con la Trattativa Diretta (e la conseguente revoca dell'aggiudicazione o la risoluzione del Contratto) e l'incameramento della cauzione (provvisoria, definitiva) e l'adozione degli eventuali provvedimenti di legge previsti;
- il riferimento a tutti i provvedimenti di legge e regolamentari richiamati nelle presenti condizioni, devono intendersi effettuati ai rispettivi testi vigenti ossia come eventualmente integrati dai successivi provvedimenti legislativi.

Ai sensi degli articoli 31 e 159 del D.Lgs. 50/2016 il responsabile della fase di affidamento in parola è il Magg. com. Sergio CARBONE - tel. 06/46912793 - mail: cra.contratti.infocom1@smd.difesa.it.

6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 e 14 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito Regolamento) e, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di attuazione della Legge 25 ottobre 2017, n. 163, ai sensi degli articoli 11 e 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in quanto non incompatibili, si informa l'impresa che il trattamento dei dati personali da lei forniti in sede di affidamento o, comunque, acquisiti a tal fine, è obbligatorio e finalizzato esclusivamente all'espletamento delle relative attività istituzionali. Il trattamento dei dati personali e particolari avverrà a cura dei soggetti a ciò appositamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle commissioni eventualmente nominate per le finalità del presente avviso, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati personali e particolari sono raccolti e/o successivamente trattati; ciò anche in caso di eventuale comunicazioni a terzi in applicazione di specifiche disposizioni previste dalle disposizioni in materia di affidamento di contratti pubblici di forniture, servizi e lavori e della

³ Ai sensi del disposto dell'art. 9 (acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento), comma 7., del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 (convertito con Legge 23 giugno 2014, n. 89).

⁴ Già Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture: URL <http://www.anticorruzione.it>.

connessa normativa.

In relazione al trattamento dei dati si comunica che:

- a. il Titolare del trattamento è lo Stato Maggiore della Difesa, con sede in Roma al Via XX Settembre, 123/A. Il Titolare può essere contattato inviando apposita e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica cra.caucontratti@smd.difesa.it;
- b. il Responsabile per la protezione dei dati personali può essere contattato ai recapiti mail rpd@rpd.difesa.it e rpd@postacert.difesa.it;
- c. la finalità del trattamento è riportata al para. 1 del presente procedimento;
- d. i dati potranno essere comunicati ad altri soggetti direttamente interessati al procedimento (a titolo esemplificativo e non esaustivo si segnalano gli Enti dell'Amministrazione della Difesa, Amministrazioni dello Stato, Autorità Nazionale Anticorruzione, Enti certificanti a vario titolo, Enti previdenziali);
- e. il periodo di conservazione è fissato in un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità pubbliche per le quali i dati sono trattati, ivi compresa la tutela degli interessi dell'Amministrazione della Difesa presso le giurisdizioni ordinarie, amministrativa e contabile;
- f. l'eventuale reclamo potrà essere proposto all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in qualità di Autorità di controllo.

All'impresa sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del citato Regolamento, nonché, in quanto compatibili, quelli di cui all'articolo 7 del d.lgs. n. 196/2003, tra i quali il diritto di accedere ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare, cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi.

Per ogni ulteriore elemento eventualmente occorrente ai fini della presente procedura, è possibile contattare il Responsabile del procedimento menzionato al para. 6 tutti i giorni feriali dal lunedì al giovedì dalle ore 08.30 alle ore 16.00 ed il venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.00.

IL RESPONSABILE PER LA FASE DI AFFIDAMENTO.

Magg. com. Sergio CARBONE

ALLEGATI:

- **Allegato A** – Dichiarazione integrativa
- **Allegato B** – Patto di Integrità
- **Allegato C** – Tracciabilità dei flussi finanziari

Oggetto: Servizi di formazione per l'iscrizione di n. 1 partecipante al corso "Executive Master in Business Administration" versione weekend (EMBAWE) a favore di personale del Segretariato Generale della Difesa e Direttore Nazionale degli Armamenti – CIG _____;

Il sottoscritto/a nato/a
il..... a.....nella qualità
didell'Ateneo..... con sede
in
codice fiscale/partita IVA
al fine di presentare offerta per la gara in oggetto, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 38 comma 3, 46, 47, 77-bis D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del precitato D.P.R. 445/2000 per le dichiarazioni mendaci e falsità in atti ivi indicate, oltre alla sanzione dell'esclusione del concorrente dalla gara

DICHIARA

- di impegnarsi a mantenere valida e vincolante la propria offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
- di aver tenuto conto, nel predisporre l'offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza sul lavoro;
- l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 94 e ss., del D.lgs n. 36/2023.
- di avere la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto oltre che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le condizioni locali, nonché delle circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell'offerta presentata;
- che le parti di appalto che intende subappaltare, sono le seguenti:
- di essere consapevole che non sarà possibile subappaltare l'integrale esecuzione del contratto, se non la parte dichiarata nel precedente punto e che richieste di subappalto diverse ed ulteriori non saranno autorizzate dalla Stazione Appaltante;
- di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto: delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
- di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dell'appalto, sia sulla determinazione della propria offerta;
- di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante la fornitura, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, ad esclusione di quelle previste per legge;
- di essere edotto ed accettare il patto di integrità, allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della L.190/2012) riguardante gli obblighi di comportamento adottato dalla stazione appaltante, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di rendersi disponibile ad avviare anche prima della sottoscrizione del contratto e sotto riserva di legge, l'espletamento del presente appalto;

- di essere consapevole che, nel caso di accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese con la presente il concorrente verrà esclusa dalla procedura o, se risultata aggiudicataria, decadrà dall'aggiudicazione della medesima;
- di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;
- di non aver reso false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
- di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio;
- di non aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione;
- di non aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- di non aver commesso significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;
- di ☐ essere *oppure* di ☐ non essere una micro, piccola o media impresa, come definita dall'articolo 2 dell'allegato alla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (G.U.U.E. n. L124 del 20 maggio 2003);
- di adempiere, in caso di aggiudicazione, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 ;
- di essere a conoscenza che la Stazione Appaltante si riserva di procedere d'ufficio a verifiche anche a campione in ordine alla veridicità della dichiarazione;
- di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali, riportata nel capitolato speciale;
- con riferimento al diritto di accesso agli atti da parte dei concorrenti rende la seguente dichiarazione (*selezionare la casella corrispondente al caso ricorrente*):

☐ di autorizzare amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara qualora un concorrente voglia esercitare il diritto di accesso di cui all'art. 35 e 36 del D.Lgs. 36/2023;

(*Oppure*)

☐ di non autorizzare l'esercizio del diritto di accesso di cui all'art. 35 e 36 del D.Lgs. 36/2023 relativamente alle parti dell'offerta tecnica come espressamente specificate in apposita dichiarazione resa insieme all'offerta, in quanto

Data.....

Firma (*)

(*) La dichiarazione dovrà essere sottoscritta:

- dal legale rappresentante dell'operatore economico in caso di concorrente singolo;
- dal legale rappresentante di tutti gli operatori economici che costituiscono il raggruppamento in caso di consorzio o raggruppamento non ancora costituito;
- dal legale rappresentante dell'operatore economico mandatario nel caso di consorzio o raggruppamento già formalmente costituito;
- in caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

MINISTERO DELLA DIFESA
STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
UFFICIO GENERALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA

PATTO DI INTEGRITA'

Servizi di formazione per l'iscrizione di n. 1 partecipante al corso "Executive Master in Business Administration" versione weekend (EMBAWE) a favore di personale del Segretariato Generale della Difesa e Direttore Nazionale degli Armamenti – CIG _____.

tra

la Stato Maggiore della Difesa – Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa – Area Procurement - Ufficio Contratti

e

la Ditta (di seguito denominata Ditta),
sede legale in, vian.....
codice fiscale/P.IVA, rappresentata da
..... in qualità di

Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna del presente documento, debitamente sottoscritto, comporterà l'esclusione automatica dalla gara.
--

VISTO

- la legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 avente per oggetto il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici";
- il Protocollo d'intesa siglato tra il Ministero dell'Interno e l'Autorità Nazionale Anticorruzione il 15 luglio 2014;
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- il Protocollo d'intesa siglato tra il Ministero dell'Interno e l'Autorità Nazionale Anticorruzione il 15 luglio 2014;
- il "Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei

Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento” emanato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera del 9 settembre 2014;

- il “Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della Difesa” approvato dal Ministro della Difesa il 22 marzo 2018;
- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione approvato con Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, e relativi allegati;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2022-2024 del Ministero della Difesa;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Il presente Patto d’integrità stabilisce la formale obbligazione della Ditta che, ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, si impegna:

- a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;
- a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
- ad assicurare che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare o eludere la concorrenza e, comunque, di non trovarsi in altre situazioni ritenute incompatibili con la partecipazione alle gare dal Codice degli Appalti, dal Codice Civile o dalle altre disposizioni normative vigenti;
- ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti;
- a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell’esercizio dei compiti loro assegnati;
- a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza per quanto attiene l’attività di cui all’oggetto della gara in causa.

Il legale rappresentante della Ditta, inoltre, dichiara: - di non aver conferito incarichi ai soggetti di cui all’art. 53, comma 16- ter, del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, così come integrato dall’art. 21 del D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 e di non aver stipulato contratti di lavoro subordinato o autonomo con i medesimi soggetti; - di essere consapevole che, qualora emerga la violazione del suddetto divieto verrà disposta l’immediata esclusione dalla partecipazione alla procedura di affidamento.

Art. 2 - La Ditta prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di integrità, comunque accertato dall’Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- esclusione del concorrente dalla gara;
- escussione della cauzione di validità dell’offerta;
- risoluzione del contratto;
- escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;
- esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per 5 anni.

Art. 3 – Fermo restando quanto previsto dai precedenti articoli 1 e 2, in aderenza alle prescrizioni in materia di anticorruzione contenute nel d.l. 90/2014 convertito dalla l. 114/2014 e ss.mm.ii.:

- la Ditta si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto. Ne consegue, pertanto, che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora la mancata comunicazione del tentativo di concussione subito risulti da una misura cautelare o dal disposto

rinvio a giudizio, nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.;

- la Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

Nei casi di cui al presente articolo, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. La Stazione appaltante, pertanto, comunicherà la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa al Responsabile per la prevenzione della corruzione che ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione. Quest'ultima potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui al d.l. 90/2014.

Art. 4 - Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.

Art. 5 - Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal legale rappresentante della Ditta partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente all'offerta. La mancata consegna di tale Patto debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dalla gara.

Art. 6 - Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del Patto d'integrità fra la Stazione appaltante ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Luogo e data

Per la Ditta:

**Il legale rappresentante
(sottoscrizione digitale)**

MINISTERO DELLA DIFESA
STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
UFFICIO GENERALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA

PATTO DI INTEGRITA'

Servizi di formazione per l'iscrizione di n. 1 partecipante al corso "Executive Master in Business Administration" versione weekend (EMBAWE) a favore di personale del Segretariato Generale della Difesa e Direttore Nazionale degli Armamenti – CIG _____.

tra

la Stato Maggiore della Difesa – Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa – Area Procurement - Ufficio Contratti

e

la Ditta (di seguito denominata Ditta),
sede legale in, vian.....
codice fiscale/P.IVA, rappresentata da
..... in qualità di

Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna del presente documento, debitamente sottoscritto, comporterà l'esclusione automatica dalla gara.
--

VISTO

- la legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 avente per oggetto il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici";
- il Protocollo d'intesa siglato tra il Ministero dell'Interno e l'Autorità Nazionale Anticorruzione il 15 luglio 2014;
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- il Protocollo d'intesa siglato tra il Ministero dell'Interno e l'Autorità Nazionale Anticorruzione il 15 luglio 2014;
- il "Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei

Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento” emanato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera del 9 settembre 2014;

- il “Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della Difesa” approvato dal Ministro della Difesa il 22 marzo 2018;
- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione approvato con Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, e relativi allegati;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2022-2024 del Ministero della Difesa;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Il presente Patto d’integrità stabilisce la formale obbligazione della Ditta che, ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, si impegna:

- a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;
- a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
- ad assicurare che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare o eludere la concorrenza e, comunque, di non trovarsi in altre situazioni ritenute incompatibili con la partecipazione alle gare dal Codice degli Appalti, dal Codice Civile o dalle altre disposizioni normative vigenti;
- ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti;
- a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell’esercizio dei compiti loro assegnati;
- a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza per quanto attiene l’attività di cui all’oggetto della gara in causa.

Il legale rappresentante della Ditta, inoltre, dichiara: - di non aver conferito incarichi ai soggetti di cui all’art. 53, comma 16- ter, del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, così come integrato dall’art. 21 del D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 e di non aver stipulato contratti di lavoro subordinato o autonomo con i medesimi soggetti; - di essere consapevole che, qualora emerga la violazione del suddetto divieto verrà disposta l’immediata esclusione dalla partecipazione alla procedura di affidamento.

Art. 2 - La Ditta prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di integrità, comunque accertato dall’Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- esclusione del concorrente dalla gara;
- escussione della cauzione di validità dell’offerta;
- risoluzione del contratto;
- escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;
- esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per 5 anni.

Art. 3 – Fermo restando quanto previsto dai precedenti articoli 1 e 2, in aderenza alle prescrizioni in materia di anticorruzione contenute nel d.l. 90/2014 convertito dalla l. 114/2014 e ss.mm.ii.:

- la Ditta si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto. Ne consegue, pertanto, che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora la mancata comunicazione del tentativo di concussione subito risulti da una misura cautelare o dal disposto

rinvio a giudizio, nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.;

- la Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

Nei casi di cui al presente articolo, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. La Stazione appaltante, pertanto, comunicherà la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa al Responsabile per la prevenzione della corruzione che ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione. Quest'ultima potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui al d.l. 90/2014.

Art. 4 - Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.

Art. 5 - Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal legale rappresentante della Ditta partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente all'offerta. La mancata consegna di tale Patto debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dalla gara.

Art. 6 - Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del Patto d'integrità fra la Stazione appaltante ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Luogo e data

Per la Ditta:

**Il legale rappresentante
(sottoscrizione digitale)**